

## **STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE**

### **ASvSA - ASSOCIAZIONE PER LA RICERCA SUI SISTEMI VITALI**

#### **Articolo I - Nome e Sede**

**Sezione 1** - È costituita l'associazione di promozione sociale denominata: "ASvSA - Associazione per la ricerca sui Sistemi Vitali" (in breve anche "ASvSA"). La ASvSA - Associazione per la ricerca sui Sistemi Vitali (di seguito "Associazione") è una libera Associazione apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, dotata di piena capacità e di piena autonomia statutaria e gestionale, ed è disciplinata dal presente statuto e dalle vigenti leggi in materia, con particolare riferimento alla legge 383/2000.

**Sezione 2** - La sede legale è in Atripalda (AV) alla Via Cesinali n. 82. L'Associazione può istituire sedi operative in altri luoghi in Italia e all'estero. L'Associazione potrà partecipare ad altri circoli e/o associazioni aventi scopi analoghi, nonché ad enti con scopi sociali ed umanitari.

**Sezione 3** - Il logo è costituito da una palindromica sintesi degli acronimi - **Associazione Sistemico Vitale (ASv)** e **Viable Systems Association (vSA)** e intende simboleggiare l'interesse di

ricerca intorno al quale si è formata la Comunità scientifica dell'*Approccio Sistemico Vitale (ASV)*, dalla quale nasce l'Associazione, nonché l'apertura al confronto internazionale. La centralità della "V" di *Vitale/Viable* simboleggia la finalità implicita di vitalità sistemica perseguita dell'Associazione.

## **Articolo II - Finalità e Attività**

### **Sezione 1 – Finalità dell'Associazione**

- 1. Condividere, sviluppare e diffondere il pensiero sistemico vitale, evidenziandone il contributo allo sviluppo e al mantenimento di condizioni di vitalità, tanto degli individui quanto delle organizzazioni, nei molteplici contesti dell'economia, dell'ambiente e della società;*
- 2. Svolgere attività di educazione e promozione della cultura e dell'arte a favore di persone svantaggiate, al fine di favorirne il recupero delle condizioni di vitalità;*
- 3. Stimolare il confronto e promuovere lo sviluppo di sinergie con altre comunità scientifiche di ricerca sui sistemi o ispirate al pensiero sistemico, a livello nazionale e internazionale, nonché con organizzazioni impegnate in ambiti vicini o complementari a quelli dell'Associazione;*

4. *Creare una rete nazionale e internazionale di studiosi interessati al pensiero sistemico vitale, favorendo la varietà di estrazione disciplinare;*
5. *Contribuire allo sviluppo di conoscenza inter- e trans-disciplinare nell'ambito del movimento di ricerca sui sistemi;*
6. *Promuovere e gestire progetti di ricerca, di studio, editoriali e di formazione inerenti alla realizzazione delle finalità associative;*
7. *Creare un punto di riferimento e di confronto per lo sviluppo della cultura manageriale nel nostro Paese e promuovere il pensiero sistemico vitale per il governo e la gestione delle organizzazioni, indirizzando alla definizione e condivisione di un codice comportamentale che orienti verso la ricerca di consonanza e di risonanza ispirandosi ai principi e ai valori della solidarietà sociale;*
8. *Svolgere attività di sostegno e beneficenza, sia in Italia sia all'estero, a favore di altri enti che operano direttamente nei confronti di soggetti meritevoli di solidarietà sociale e/o a favore di ONLUS e/o enti pubblici che operano nell'ambito dell'assistenza sociale, della tutela dei diritti civili, della ricerca scientifica.*

## **Sezione 2 – Attività**

L'Associazione intende perseguire le sue finalità favorendo la circolazione dell'informazione, la condivisione della conoscenza e lo sviluppo di sinergie tra gli associati e con network esterni. In particolare, l'Associazione intende svolgere le seguenti attività:

1. *Ricerca scientifica;*
2. *Educazione e promozione della cultura e dell'arte a favore di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, anche, a titolo esemplificativo, mediante l'istituzione di borse di studio o corsi di formazione a favore dei suddetti soggetti;*
3. *Organizzazione di conferenze, convegni e workshop di aggiornamento e di studio, nonché di riunioni a carattere nazionale e internazionale;*
4. *Partecipazione a conferenze, meeting e manifestazioni inerenti alla realizzazione delle finalità associative;*
5. *Sviluppo di progetti editoriali, come quaderni, collane e riviste, anche in forma multimediale;*
6. *Realizzazione di attività di ricerca e studio sul web, nonché diffusione dei risultati, tramite*

*giornali telematici, siti, blog e social network;*

*7. Promozione e realizzazione di attività private e pubbliche inerenti alla realizzazione delle finalità associative, nonché di attività accessorie e integrative direttamente connesse a quelle istituzionali.*

### **Sezione 3 – Erogazione dei sussidi**

Il sostegno finanziario per attività di educazione, formazione, promozione della cultura e dell'arte a favore di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, ovvero volte a sostenere eventuali iniziative benefiche o di solidarietà sociale a favore di altre organizzazioni sia in Italia sia all'estero, è realizzato attraverso l'erogazione di sussidi, anche nella forma di borse di studio per la formazione di giovani indigenti. Al fine di individuare la condizione di disagio economico del soggetto richiedente l'assegnazione della borsa di studio, l'Associazione farà riferimento, per la definizione della condizione di svantaggio economico, ai limiti I.S.E.E. di cui al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni.

### **Articolo III - Carattere culturale e non lucrativo**

L'Associazione non ha scopo di lucro diretto o indiretto e persegue obiettivi culturali. Essa è indipendente, neutrale e autonoma. È fatto divieto di distribuzione diretta o indiretta di avanzi di gestione in favore degli associati: tutti gli utili e le risorse residue, comunque pervenuti o prodotti, devono essere reinvestiti a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

### **Articolo IV - Appartenenza all'Associazione**

#### **Sezione 1 - Associazione**

L'appartenenza all'Associazione è volontaria e aperta a qualsiasi persona e/o organizzazione che ne abbia i requisiti e sia interessata a favorire il raggiungimento delle finalità dell'Associazione stessa, e ad operare per preservarne la vitalità.

#### **Sezione 2 - Requisiti**

Specifico interesse per il campo di studio e condivisione dei principi dell'associazionismo di promozione sociale di cui alla Legge 383/2000.

#### **Sezione 3 - Categorie di soci**

L'Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono gli scopi, lo spirito e gli ideali. I soci sono delle seguenti tipologie:

- *Soci Fondatori*: coloro che, riconoscendosi nei fini dell'Associazione, ne hanno sottoscritto l'atto costitutivo e ne perseguono finalità e obiettivi;
- *Soci Ordinari*: coloro che, riconoscendosi nei fini dell'Associazione, contribuiscono al raggiungimento degli scopi istituzionali e al mantenimento e rafforzamento delle condizioni di vitalità dell'Associazione, impegnandosi a pagare la quota associativa per tutta la permanenza del vincolo associativo.
- *Soci Sostenitori*: coloro che, con la loro opera e/o con il loro sostegno ideale e/o economico, contribuiscono in maniera determinante al raggiungimento degli scopi istituzionali e al mantenimento e rafforzamento delle condizioni di vitalità dell'Associazione;
- *Soci Onorari*: coloro che abbiano conseguito particolari meriti o benemerenzze in ordine alle finalità dell'Associazione. La qualifica di socio onorario è assunta con delibera del Consiglio Direttivo e su proposta dei soci. In casi particolari, nelle stesse modalità, il socio onorario può assumere anche la qualifica di *Presidente Onorario*.

#### **Sezione 4 – Ammissione**

L'ammissione dei soci ordinari è deliberata su richiesta dell'interessato dal Consiglio Direttivo il quale non discrimina in base al sesso, alla religione, alla razza, alle condizioni socio-economiche, e si ispira ai principi dell'associazionismo di promozione sociale di cui alle Legge 383/2000.

#### **Sezione 5 – Diritti e obblighi degli associati**

Tutti i soci hanno uguali diritti. La qualifica di socio conferisce il diritto di partecipare alle attività dell'Associazione, secondo le modalità stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo, e di proporre iniziative utili al raggiungimento dei fini dell'Associazione. L'ammissione a socio comporta l'accettazione di tutte le norme del presente statuto, delle sue eventuali modifiche, nonché l'impegno al pagamento delle quote associative. I soci in regola con la quota annuale hanno diritto in particolare:

- a prendere parte e a proporre iniziative di studio e ricerca dell'Associazione secondo i criteri di ammissione stabiliti dagli organi associativi e dal regolamento di funzionamento;
- ad esercitare i diritti e ad essere eletti alle

cariche sociali a norma del presente statuto;

- a sollecitare l'impegno dell'Associazione su determinati temi rientranti nelle finalità della stessa.

#### **Sezione 6 – Quota associativa**

I soci fondatori, ordinari e sostenitori contribuiscono agli oneri dell'Associazione mediante il versamento di una quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.

#### **Sezione 7 – Diritto di voto**

Tutti i soci in regola con il pagamento della quota annuale hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.

#### **Sezione 8 – Perdita della qualità di socio**

La qualità di socio si perde per morte o estinzione giuridica del socio, per dimissioni, sopravvenuta mancanza di requisiti per essere socio, esclusione per gravi motivi.

Il socio che intenda dimettersi dall'Associazione deve darne comunicazione scritta al Presidente o al Consiglio Direttivo. Le dimissioni non danno

diritto alla restituzione, neanche parziale, delle quote versate, anche se relative all'anno di uscita. Sull'esclusione del socio dovrà pronunciarsi l'Assemblea dei soci.

#### **Sezione 9 – Privacy e uso delle liste dei soci**

Le liste dei membri e i dati forniti non possono essere usati per scopi commerciali e possono essere usati solo per scopi non lucrativi e direttamente legati alle finalità dell'Associazione.

#### **Articolo V – Organi dell'Associazione**

**Sezione 1** - Gli Organi dell'Associazione sono:

1. L'Assemblea dei Soci;
2. Il Consiglio Direttivo;
3. Il Presidente;
4. Il Vice Presidente;
5. Il Segretario;
6. Il Comitato Scientifico;
7. Il Collegio dei Revisori (eventuale);
8. Il Collegio dei Probiviri.

**Sezione 2** – Le cariche associative vengono elette nel rispetto dei principi di democrazia ed uguaglianza dei diritti degli associati, e svolgono le funzioni loro demandate dal presente Statuto a titolo gratuito.

#### **Articolo VI - Assemblea dei Soci**

**Sezione 1** – L'Assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare la corretta gestione dell'Associazione, ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota versata. Essa è convocata, anche per via telematica, almeno una volta all'anno in via ordinaria per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e, in via straordinaria, quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio Direttivo, o da almeno un decimo degli associati con richiesta motivata e scritta.

**Sezione 2** – L'Assemblea dei Soci:

- nomina a scrutinio segreto i membri del Consiglio Direttivo, il Presidente e il Vice Presidente;
- delibera in merito all'ammissione e all'esclusione per giusta causa dei soci;
- approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- approva il regolamento di funzionamento della

Associazione;

- delibera su eventuali modifiche dello Statuto Sociale.

**Sezione 3** – L'Assemblea dei Soci è regolarmente costituita con l'intervento, di persona o per delega, di almeno la metà più uno dei soci. Tuttavia, in seconda convocazione, essa è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni sono prese, sia in prima sia in seconda convocazione, a maggioranza dei voti dei partecipanti all'assemblea.

#### **Articolo VII - Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione. È composto dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario, e da sei membri nominati dall'Assemblea dei Soci. Dura in carica tre anni. Si riunisce in media due volte all'anno ed è convocato:

- dal Presidente o, in sua vece, dal Vice Presidente;
- da almeno due dei Componenti con richiesta motivata;
- da almeno il trenta per cento dei soci con richiesta motivata e scritta.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea dei Soci;
- deliberare in merito all'ammissione dei soci;
- formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
- valutare tempi, modalità, importi e condizioni dell'erogazione di sussidi;
- elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;
- elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
- stabilire gli importi delle quote annuali per le diverse categorie di soci;
- redigere il verbale di ogni riunione;
- deliberare sulla richiesta di ammissione di nuovi soci, verificandone i requisiti e le qualifiche, in conformità con quanto eventualmente previsto dal Regolamento;
- deliberare l'eventuale costituzione di Sezioni

e/o Comitati, o di gruppi di lavoro, per specifiche iniziative, fissandone le finalità e la durata;

- decidere sulla proponibilità o meno all'Assemblea dei Soci di esclusioni di soci per giusta causa.

#### **Articolo VIII - Presidente**

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti. Viene eletto dalla Assemblea dei Soci, dura in carica tre anni e può essere rieletto. Ha la rappresentanza legale dell'Associazione ed a lui spetta l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci e/o del Consiglio Direttivo. In caso di assenza o impedimento del Presidente, viene sostituito nelle sue funzioni – anche nella rappresentanza legale dell'Associazione – dal Vice Presidente. Tra le sue funzioni:

- convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- sovrintende alla attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; coordina i progetti e le attività dell'Associazione sulla base degli indirizzi e delle direttive emanate dall'Assemblea dei Soci e dal Consiglio Direttivo;
- sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; gestisce conti correnti bancari e postali, procede agli incassi

delle quote e di eventuali contributi;

- conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo.

#### **Articolo IX - Vice Presidente**

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento o di incarico da parte dello stesso. Viene eletto dalla Assemblea dei Soci e dura in carica tre anni.

#### **Articolo X - Segretario**

Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo con la maggioranza di due terzi dei componenti e dura in carica tre anni. Tra i suoi compiti:

- svolge l'ufficio di segreteria, e in particolare gestisce gli elenchi dei soci e assicura a tutti i soci informazioni esaurienti e continuative sulle materie di interesse comune;
- gestisce la contabilità dell'Associazione;
- istruisce i lavori di tutti gli organi dell'Associazione;
- predispone bilanci e collabora all'organizzazione ed alla realizzazione delle attività dell'Associazione;
- redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e li sottopone all'approvazione dei suoi

componenti;

- mantiene la documentazione di tutte le Assemblee e degli incontri del Consiglio Direttivo.

Al fine di garantire la continuità organizzativa dell'Associazione, nelle more del rinnovo delle cariche sociali, il Segretario uscente resta in carica a tutti gli effetti fino alla nomina del nuovo Segretario.

#### **Articolo XI - Comitato Scientifico**

Il Comitato Scientifico è un organo di alta specializzazione professionale, culturale e scientifica, composto da membri scelti dal Consiglio Direttivo tra personalità di rilievo nazionale e internazionale del mondo della ricerca scientifica, non necessariamente soci della Associazione. Il Comitato Scientifico ha funzione consultiva ed è chiamato, su istanza del Consiglio Direttivo, a fornire indirizzi scientifici di ricerca all'Associazione; esprimere pareri in merito alle attività scientifiche dell'Associazione e alla pubblicazione di studi e ricerche svolti e/o promossi dalla stessa.

#### **Articolo XII – Collegio dei Revisori (eventuale)**

Il Collegio dei Revisori è istituito nel caso in cui le attività associative ne suggeriscano la

presenza. In caso di istituzione del Collegio dei Revisori a seguito di delibera della Assemblea dei Soci, esso è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea dei Soci a maggioranza dei presenti. Dei membri effettivi uno è eletto dall'Assemblea dei Soci con le funzioni di Presidente del Collegio stesso. Possono essere Revisori anche i non soci. Il mandato dei componenti il Collegio dei Revisori è triennale e può essere rinnovato al massimo per due mandati consecutivi. Essi esercitano il controllo sull'amministrazione dell'Associazione, possono effettuare in ogni momento ispezioni ai beni e ai documenti amministrativi, singolarmente o collegialmente, e devono predisporre la relazione da allegare al bilancio. I Revisori possono partecipare al Consiglio direttivo senza diritto di voto.

#### **Articolo XIII – Collegio dei Probiviri**

In caso di controversie fra i membri dell'Associazione che riguardino l'applicazione degli articoli dello Statuto, le quali non siano risolvibili dai suoi Organi, l'Assemblea nominerà un collegio di tre probiviri (scelti tra i soci ordinari) affinché, con arbitrato libero e non

procedurale, decidano in merito ai casi di controversia suddetti. Spetta all'Assemblea dei Soci ratificare l'operato degli stessi.

**Articolo XIV - Patrimonio, esercizio sociale e bilancio**

**Sezione 1** – L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 giugno di ogni anno viene redatto e approvato il rendiconto economico-finanziario.

Il rendiconto viene approvato per votazione palese da parte dei membri del Consiglio Direttivo e a condizione che vi sia il parere favorevole della maggioranza dello stesso.

**Sezione 2** – Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative e contributi di simpatizzanti;
- contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche, e sono finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività e/o progetti;
- donazioni e lasciti testamentari;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo

svolgimento di attività economiche di natura commerciale a condizione che siano svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- ogni altra entrata compatibile con le finalità dell'associazionismo di promozione sociale.

I proventi delle varie attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. Un eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

**Sezione 3** – Il patrimonio è formato:

- dalle quote dei Soci e da eventuali contributi volontari degli associati;
- da contributi degli enti pubblici e di altre persone fisiche e giuridiche;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
- da eventuali entrate per attività e servizi prestati dall'Associazione;
- da libri, strumenti e materiali acquistati per le attività dell'Associazione;
- dalle produzioni inserite nel sito web;

- da beni immobili e mobili;
- da azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
- da altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

**Sezione 4** – Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

**Sezione 5** – Il Consiglio Direttivo stabilisce le politiche e le procedure per la gestione delle finanze della Associazione, e provvede a quanto richiesto dalla normativa civile e fiscale italiana.

**Sezione 6** – Le entrate dell'Associazione sono destinate alla copertura delle spese correnti dell'Associazione stessa ed alle iniziative promosse dal Consiglio Direttivo, nel rispetto delle finalità associative previste dal presente statuto. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la

realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. In ogni caso, è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

#### **Articolo XV - Scioglimento**

L'Associazione si estingue qualora il suo scopo sia stato raggiunto, sia esaurito, sia divenuto impossibile o di scarsa utilità. Il Consiglio Direttivo, con il voto della maggioranza assoluta dei suoi componenti, accerta il verificarsi delle cause di scioglimento. Per l'esecuzione della liquidazione il Consiglio Direttivo nomina un liquidatore che potrà anche essere scelto tra i suoi componenti. I beni residuati, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, o a fini di pubblica utilità, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3 lett. 1) della Legge 383/2000.

#### **Articolo XVI - Modifiche dello statuto**

Le proposte di modifica dello Statuto sociale, deliberate dal Consiglio Direttivo, o presentate all'Assemblea da almeno i due-terzi (2/3) dei soci, con diritto di voto e in regola con il pagamento

delle quote, devono essere comunicate per iscritto a tutti i soci non meno di quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea dei Soci che deve deliberare. Per le modifiche dello Statuto occorre, sia in prima sia in seconda convocazione, l'intervento di persona o per delega, di almeno metà dei soci con diritto di voto e il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

**Articolo XVII – Disposizioni finali**

Le cariche sociali svolgono il loro ruolo e le attività cui sono preposte a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo può stabilire criteri per riconoscere il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento delle attività sociali.

Per quanto non previsto nel presente Statuto si rinvia al Regolamento, nonché alle norme del Codice Civile e alle Leggi speciali applicabili.

\_\_\_\_\_,'\_\_\_\_\_

FIRME